



IL TRIBUNALE DI TORINO
IX sezione civile

riunito in camera di consiglio in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:

Roberta Dotta	Presidente
Monica Mastrandrea	Giudice rel./est.
Sara Perlo	Giudice

nella causa n. rg. 7833/2019 promossa da:

[redacted], nato a Bosso (Niger), il [redacted] 1986 (*Alias come da C3*, [redacted] nato a [redacted] Niger), CUI 05CPB13, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Praticò

ricorrente

contro

Ministero dell'Interno

resistente non costituito

con l'intervento del Pubblico Ministero

ha pronunciato il seguente

DECRETO

ai sensi degli artt. 35 e 35 bis d.lgs. 25/2008 (*"Attuazione della Direttiva 2005/85/Ce recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato"*) come modificato/introdotto dal d.l. 13/2017 convertito in l. 46/2017

avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della protezione internazionale in Torino del 19.2.2019 notificato il 26.2.2019.

PREMESSE IN FATTO

Con ricorso tempestivamente depositato in data 25.3.2019, [redacted], nato a Bosso (Niger), il 18.9.1986, ha proposto impugnazione avverso il provvedimento in epigrafe indicato chiedendo al Tribunale di riconoscere in suo favore la protezione sussidiaria, ovvero in subordine dichiarare la sussistenza di motivi di carattere umanitario.

La Commissione Territoriale non si è costituita in giudizio, ma ha inoltrato in via telematica gli atti della procedura amministrativa.

Il Pubblico Ministero ha concluso come da parere del 2.7.2019 in atti.

Il Collegio ha fissato udienza davanti al giudice delegato al 18.5.2021 ed audizione al 5.4.2022; all'esito, il fascicolo è stato rimesso al Collegio per la decisione.

Ciò premesso in punto di svolgimento del presente procedimento, in fatto si segnala quanto di seguito.

Presentata domanda per il riconoscimento della protezione internazionale, in sede di audizione davanti alla Commissione territoriale come da verbale in atti, il richiedente ha precisato: di essere nato e cresciuto a Bosso, Niger; di essere di etnia *hausa*; di parlare hausa; di professare la religione musulmana; di non aver studiato; di aver lavorato come contadino nel Paese di origine; di

non aver mai conosciuto i genitori e di essere figlio unico, di essere cresciuto con uno zio materno, ora deceduto; di non essere sposato e di non avere figli.

Quanto ai motivi per i quali ha deciso di lasciare il proprio Paese il richiedente, in sede di audizione davanti alla Commissione territoriale, in data 22.11.2018, ha dichiarato di aver perso i genitori in un incidente e di essere stato cresciuto da uno zio materno e dalla moglie; di non essere stato benvenuto dalla moglie dello zio, per paura che fosse lui ad ereditare le terre; che lo zio sarebbe rimasto paralizzato ed in seguito sarebbe deceduto; che tre giorni dopo la morte dello zio, la sera del 6.2.2015, i terroristi di Boko Haram sarebbero entrati nel villaggio di Bosso; di essere fuggito e di aver incontrato un ragazzo di nome Ibrahim, dirigendosi insieme verso Toumour; di esservi rimasto due giorni e di essersi diretto con Ibrahim in Libia; che l'amico sarebbe morto lungo il tragitto; di essere giunto a Tripoli e di essere stato rinchiuso in una stanza per via del debito che non poteva saldare; di essere rimasto in carcere quattro mesi, venendo picchiato e privato del cibo; che un uomo libico avrebbe pagato per la sua liberazione; di aver lavorato durante il giorno e di essere stato rinchiuso in una camera la sera per sei mesi, venendo sorvegliato da guardie armate; di essere riuscito a scappare saltando da una finestra; di essere stato aiutato da un uomo a raggiungere l'Italia, giungendovi l'1.8.2016.

In caso di rientro nel proprio Paese di origine, il ricorrente ha dichiarato di temere i terroristi e di non avere più alcun familiare.

Con provvedimento del 19.2.2019 la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Torino ha rigettato la domanda.

RITENUTO IN DIRITTO

1. Sulla domanda di riconoscimento dello status di rifugiato

In ordine ai criteri di valutazione della domanda di riconoscimento della protezione internazionale, l'art. 3 del d. lgs. 251/2007, conformemente alla direttive di cui costituisce attuazione, stabilisce, per quanto di rilievo in questa sede, che nell'esaminare i fatti e le circostanze poste a fondamento della domanda di protezione si debbano principalmente valutare: a) tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese di origine al momento dell'adozione della decisione; b) le dichiarazioni e i documenti pertinenti presentati dal richiedente, che deve rendere noto se ha subito o rischia di subire persecuzione o danni gravi; c) la situazione individuale e le circostanze personali del richiedente.

La norma specifica inoltre che *"il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di persecuzioni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, salvo che si individuino elementi o motivi per ritenere che le persecuzioni o i danni gravi non si ripeteranno e purché non sussistano gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine"*.

Ancora, sempre in base all'art. 3 cit., qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente il riconoscimento della protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri quando l'autorità competente a decidere ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso; d) egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) il richiedente sia in generale attendibile.

La Commissione ha ritenuto non credibile la provenienza da Bosso ed il coinvolgimento nell'attacco da parte di Boko Haram, per via del narrato incoerente internamente ed esternamente. In particolar modo avendo riguardo alla provenienza da Bosso, la Commissione ha evidenziato

come il richiedente non sia stato in grado di fornire un racconto sufficientemente preciso e dettagliato del villaggio e della regione di provenienza, non abbia saputo elencare le etnie presenti e le lingue parlate ed abbia affermato che nel villaggio non ci fossero scuole, contrariamente a quanto riportato nelle COI. L'organo amministrativo ha evidenziato inoltre che, benché il richiedente abbia dichiarato di aver trascorso tutta la propria vita a Bosso, non sia al corrente dell'arrivo massiccio di rifugiati dalla Nigeria per via degli attacchi di Boko Haram in particolare nel 2013. Da ultimo, in merito all'attacco di Boko Haram citato dal richiedente, la Commissione ha rilevato talune incongruenze esterne, quali il fatto che l'attacco sia avvenuto di sera mentre dalle fonti risulta avvenuto la mattina, ed interne in merito all'incontro con l'amico Ibrahim.

Nel ricorso, la difesa ha contestato le valutazioni della Commissione Territoriale, ritenendo al contrario credibile il racconto del richiedente, avendo egli fornito numerosi dettagli riguardanti il villaggio di provenienza e le zone limitrofe. La difesa ha riportato altresì COI concernenti la situazione di sicurezza in Niger, avendo particolare riguardo agli attacchi di Boko Haram.

All'udienza di audizione del 5.4.2022, il richiedente ha colmato talune delle incongruenze rilevate dalla Commissione, fornendo una descrizione del villaggio di Bosso ed una spiegazione circa l'affermazione, ritenuta esternamente incoerente dall'organo amministrativo, che non vi fossero scuole (*"D: lei ha dichiarato di essere sempre vissuto a Bosso. Mi può descrivere il suo villaggio? Qualche avvenimento particolare? R: a Bosso c'è palazzo del capo del villaggio e c'è una piccola scuola e anche un piccolo ospedale, ma quello grande è in una cittadina vicina Difa; D: in Commissione ha detto che non c'erano scuole a Bosso. Come mi spiega? R: hanno sbagliato la traduzione, comunque io non sono mai andato a scuola ho solo studiato il Corano"*). In generale, il racconto fornito risulta coerente. Tuttavia, pur avendo chiarito la propria provenienza, il richiedente non ha descritto episodi specifici di atti di persecuzione posti in essere nei suoi riguardi.

Dette circostanze consentono pertanto di non ritenere sussistenti i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato secondo l'accezione dell'art. 2 d.lgs. 251/2007 in base al quale è qualificato "rifugiato" il "cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni suindicate e non può, o a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'art. 10".

In particolare, non sono stati evidenziati, a danno del ricorrente, episodi qualificabili come atti di reale persecuzione secondo la definizione dell'art. 7 d.lgs. 251/2007. La norma di cui all'art. 7 d.lgs. 251/2007 appena citata prevede che gli atti devono: a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione sui diritti dell'Uomo; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).

Detti atti di persecuzione, inoltre, stando alla normativa in esame, possono assumere la forma di: a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale; b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio; c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria; e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'articolo 10, comma 2; e-bis) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie che comportano gravi violazioni di diritti umani fondamentali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare per motivi di natura morale,



religiosa, politica o di appartenenza etnica o nazionale; f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia.

Ulteriore presupposto perché venga riconosciuto lo status di rifugiato è che gli atti di persecuzione siano stati posti in essere per i motivi indicati dal successivo art. 8 del citato decreto, il quale fa particolare riferimento alla razza, alla religione, alla nazionalità, al particolare gruppo sociale di appartenenza, all'opinione politica.

2. Sulla domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria

Quanto alla domanda di protezione sussidiaria azionata in via principale, va premesso che questa seconda forma di protezione viene fornita quando la situazione di chi la richiede non è particolarmente grave, al punto da giustificare lo status di rifugiato, ma, nello stesso tempo, non consente che lo straniero possa fare ritorno nel suo Paese.

La definizione di "danno grave" è fornita dal citato art. 14 cit. il quale lo identifica: a) nella condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) nella tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) nella minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Secondo la condivisa giurisprudenza della Suprema Corte (v. Cass. n. 6503/14) l'esame comparativo dei requisiti necessari per il riconoscimento dello status di rifugiato politico ovvero per il riconoscimento della protezione sussidiaria evidenzia un diverso grado di personalizzazione del rischio oggetto di accertamento, atteso che nella protezione sussidiaria si coglie, rispetto al rifugio politico, una attenuazione del nesso causale tra la vicenda individuale ed il rischio rappresentato, sicché, in relazione alle ipotesi descritte nelle lettere a) e b) dell'art. 14 del d. lgs. 251/2007, l'esposizione dello straniero al rischio di morte o a trattamento disumani o degradanti, pur dovendo rivestire un certo grado di individualizzazione, non deve avere i caratteri più rigorosi del *fumus persecutionis*, mentre, con riferimento all'ipotesi indicata nella lettera c) del medesimo articolo, la situazione di violenza indiscriminata e di conflitto armato nel Paese di ritorno può giustificare la mancanza di un diretto coinvolgimento individuale nella situazione di pericolo.

Nel caso in esame, il Collegio ritiene sussistere i presupposti di cui all'art. art. 14 lett. c), del D.Lgs. n. 251 del 2007, norma che ha recepito l'art. 15, lett. c) della direttiva 2004/83/CE, come interpretati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Sul punto si deve richiamare la definizione di "conflitto armato" quale deriva dalla sentenza della Corte di Giustizia (Quarta sezione) del 30 gennaio 2014 (causa C – 285 /12 – Diakité) secondo cui *"si deve ammettere l'esistenza di un conflitto armato interno, ai fini dell'applicazione di tale disposizione, quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro. Senza che sia necessario che tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e senza che l'intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione"*

Occorre altresì aggiungere che i rischi a cui è sottoposta in generale la popolazione o una parte della popolazione di un Paese di norma non costituiscono di per sé una minaccia individuale da definirsi come danno grave; la sola eventuale sussistenza di un conflitto armato è elemento idoneo a giustificare la protezione sussidiaria, non già di per sé ed in modo autosufficiente, ma nella sola misura in cui si ritenga che gli scontri armati in atto siano all'origine di una minaccia grave ed individuale alla vita del richiedente asilo di volta in volta interessato; in particolare, secondo l'insegnamento della Suprema Corte *"il requisito dell'individualità di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria non è subordinata alla condizione che quest'ultimo fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale, in quanto la sua esistenza può desumersi anche*

dal grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, da cui dedurre che il rientro nel Paese d'origine determinerebbe un rischio concreto per la vita del richiedente" (Cass. N. 21035/2017; (Cass. 30/07/2015, n. 16202).

Va altresì precisato che la Corte di Giustizia (nella sentenza Elgafaji n. 172 del 2009) non ha negato in assoluto il requisito della personalizzazione della minaccia con riferimento all'ipotesi sub lettera c), ma ha solo specificato che l'esistenza di una siffatta minaccia grave e individuale alla vita o alla persona può essere considerata, in via eccezionale, provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti impegnate con una domanda di protezione sussidiaria o dai giudici di uno Stato membro ai quali viene deferita una decisione di rigetto di una tale domanda, raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrante nel Paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire detta minaccia.

Nel caso di specie tali presupposti sussistono.

Dalle numerose fonti consultate, risulta che dal 2015 il Niger si trova impegnato ad affrontare la minaccia terroristica dovuta alle incursioni di gruppi jihadisti armati nel suo territorio. Durante il 2018, le forze di difesa e di sicurezza del Niger hanno condotto operazioni contro gruppi armati, da soli o con forze regionali e internazionali. Il Niger fa parte del G5 Sahel (Burkina Faso, Mali, Mauritania, Niger, Ciad) e della forza multinazionale composta dai paesi del bacino del Lago Ciad (Camerun, Niger, Nigeria, Ciad).¹

I gruppi terroristici attivi nel paese sono: Boko Haram, che conduce incursioni dalla vicina Nigeria, lo Stato islamico nel Grande Sahara (ISGS), attivo nell'area dei tre confini tra Mali, Burkina Faso e Niger, nonché gruppi jihadisti presenti al confine con il Burkina Faso. La violenza deriva anche dalla presenza di milizie Tuareg e Fulani che combattono principalmente per l'accesso alle risorse naturali su entrambi i lati del confine tra Mali e Niger. Tre delle otto regioni del paese sono state colpite dalla violenza: a ovest, Tahoua e Tillabéri,² regioni vicine al Burkina Faso e al Mali dove operano i predetti gruppi terroristici; a sud-est, la regione di Diffa,³ non lontano dal confine con la Nigeria, dove è attivo il gruppo Boko Haram.⁴ La situazione di violenza è caratterizzata principalmente da attacchi di gruppi terroristici armati, scontri tra comunità ed atti di banditismo. I civili e le forze di difesa e sicurezza risultano gli obiettivi di tale violenza.⁵

Secondo un'analisi di ACLED *"fin dall'inizio del 2021, il Paese è stato caratterizzato da una significativa instabilità: i militanti, presumibilmente di ISGS, hanno ucciso circa 390 persone in varie parti della regione di Tillabéri e della vicina Tahoua. Una serie di omicidi su larga scala contro civili di etnia Djerma [chiamati anche Zarma o Zerma] e Tuareg ha provocato la maggior parte delle morti segnalate. [...] Durante i massacri del gennaio 2021 a Tchoma Bangou e Zaroumadareye, vi sono state segnalazioni secondo cui gli abitanti del villaggio di etnia Djerma, che si opponevano all'ISGS, avessero preso di mira i membri della comunità Fulani con diversi atti di violenza su piccola scala prima dei massacri. I Fulani sono stati presi di mira molto probabilmente a causa dei loro legami percepiti con i militanti. Mentre molti Djerma sono altresì coinvolti nella militanza, sono i Fulani che sono fortemente stigmatizzati"*.⁶ Nelle ultime analisi

¹ CGRS-CEDOCA, NIGER; Situation sécuritaire, 20 giugno 2019, https://www.ecoi.net/en/file/local/2011643/coi_focus_niger_situation_securitaire_20190620.pdf.

² UN OCHA, Niger : Région de Tillabéri Rapport mensuel au 20 novembre 2019, 3 dicembre 2019, https://www.ecoi.net/en/file/local/2022738/rapport_mensuel_sous_bureau_tillaberi_1-30_nov_2019.pdf.

³ Search for Common Ground, pubblicato da UNHCR, Niger: Conflict Scan; Kallo Karayé! On est ensemble!, luglio 2018, https://www.ecoi.net/en/file/local/1442643/1930_1536224586_sfcg-conflict-scan-diffa-july-2018.pdf.

⁴ DRC, Aperçu du Monitoring de Protection a Diffa, maggio 2019, https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Rapport-de-monitoring-de-protection-Diffa-Mai-2019_0.pdf.

⁵ CGRS-CEDOCA, NIGER; Situation sécuritaire, 20 giugno 2019, https://www.ecoi.net/en/file/local/2011643/coi_focus_niger_situation_securitaire_20190620.pdf.

⁶ ACLED, Sahel 2021: Communal Wars, Broken Ceasefires, and Shifting Frontlines, 17 giugno 2021, <https://acleddata.com/2021/06/17/sahel-2021-communal-wars-broken-ceasefires-and-shifting-frontlines/>

pubblicate da ACLED, viene altresì evidenziato che la violenza nel Paese si è concentrata nell'area di Diffa, dove i militanti di Boko Haram hanno portato a termine una serie di attacchi in diversi villaggi, uccidendo almeno trenta persone e rapendo molte donne.⁷

Secondo quanto emerge da un documento di IFRC (International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC)), *"nella regione di Diffa, la situazione della sicurezza resta caratterizzata da ripetuti attacchi e rapimenti a scopo di riscatto da parte di gruppi armati non governativi. Secondo l'UNOCHA, tra gennaio e settembre del 2020, circa 402 persone sono state uccise, ferite o rapite, provocando morti, feriti o continui spostamenti della popolazione, nei dipartimenti di N'Guigmi, Bosso, Mainé Soroa e Diffa, in cerca di per protezione. [...] Il conflitto nella regione di Diffa è iniziato nel 2013 e ha portato all'instaurazione dello stato di emergenza da parte del governo del Niger dall'11 febbraio 2015, rinnovandosi ogni tre mesi. L'ultima data di rinnovo è stata il 9 gennaio 2021. Secondo il governo del Niger, poiché la situazione della sicurezza in queste comunità rimane fragile, viene presa la decisione di rinnovare lo stato di emergenza per garantire la sicurezza delle persone e delle loro proprietà e ripristinare l'ordine pubblico in queste parti del Niger"*. IFRC ha sottolineato come le regioni di Diffa, Tillabéri e Tahoua negli ultimi anni siano state colpite da numerosi attacchi da parte di diversi gruppi terroristici. In aggiunta, dal 2013 la regione di Diffa ha accolto rifugiati scappati dalla violenza terroristica negli stati settentrionali della Nigeria, e dal 2015, in concomitanza con i primi attacchi sul territorio nigerino, la situazione è peggiorata.⁸

In un recente report pubblicato dall'Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari umanitari (UNOCHA), viene evidenziato come la situazione della sicurezza a Diffa rimanga precaria e caratterizzata da continue violenze armate contro i civili. Secondo i dati riportati da UNOCHA *"mentre l'inizio del 2021 è stato caratterizzato da attacchi mirati a postazioni militari da parte di gruppi armati non statali, gli ultimi due trimestri dell'anno hanno visto un minor numero di attacchi a postazioni militari e un aumento significativo delle violenze contro i civili, con particolare enfasi sui rapimenti a scopo di riscatto pagamenti. Questa tendenza alla violenza nella regione di Diffa è identica agli anni precedenti. A causa delle acque del Komadougou che costituiscono una barriera naturale, le incursioni di confine dalla Nigeria sono diventate meno frequenti. Tuttavia, ciò ha incoraggiato atti di violenza interna e criminalità, inclusi rapimenti e uccisioni mirate di civili da parte di gruppi armati non statali. Nell'ultimo trimestre del 2021 e precisamente nel mese di novembre si è osservato un aumento degli abusi nei confronti della popolazione civile in diversi villaggi, in particolare quelli del comune di Gueskerou (Nord-est di Diffa)"*. UNOCHA evidenzia altresì come siano state condotte operazioni di perquisizione dalle Forze di difesa e sicurezza nel nord-est del dipartimento di Diffa, e come il rafforzamento del sistema di sicurezza abbia contribuito ad una significativa riduzione degli incidenti.⁹

La situazione di sicurezza instabile ed in via di peggioramento nella zona di Diffa è altresì evidenziata nell'analisi pubblicata da International Crisis Group relativa al marzo 2022.¹⁰ Secondo infine i dati pubblicati da ACLED nella dashboard disponibile sul sito, aggiornati all'8 aprile 2022,

⁷ ACLED, REGIONAL OVERVIEW: AFRICA 22-28 JANUARY 2022, 3 febbraio 2022, <https://acleddata.com/2022/02/03/regional-overview-africa-22-28-january-2022/>; ACLED, REGIONAL OVERVIEW: AFRICA 15-21 JANUARY 2022, 27 gennaio 2022, <https://acleddata.com/2022/01/27/regional-overview-africa-15-21-january-2022/>; ACLED, REGIONAL OVERVIEW: AFRICA 5-11 MARCH 2022, 16 marzo 2022, <https://acleddata.com/2022/03/16/regional-overview-africa-5-11-march-2022/>.

⁸ IFRC, OPERATION UPDATE Niger, Africa | Complex Emergency, 23 dicembre 2021, pp. 2 – 3, <https://adore.ifrc.org/Download.aspx?FileId=480290>

⁹ UNOCHA, NIGER Diffa : Analyse situationnelle trimestrielle Au 31 décembre 2021, https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/ner_diffa_analyse_situationnelle_trimestrielle_decembre_2021.pdf

¹⁰ "Jihadist groups stepped up attacks in Tillabery and Diffa regions, leaving over 50 dead; [...] Jihadists also ramped up attacks in Diffa region (south east). Govt forces 2 March clashed with suspected Boko Haram Bakura faction militants in Gueskerou commune (Diffa department), number of casualties unknown. Bakura combatants 7 March attacked six villages in Diffa department, killing at least 20 people and abducting unknown number of women" Crisis Group, Crisis Watch, Niger, aggiornato a marzo 2022, <https://www.crisisgroup.org/africa/sahel/niger>.

a partire dall'8 aprile 2021, in Niger, nella regione di Diffa, si sono verificati 104 eventi di rilievo, con 210 morti. Tali eventi si possono categorizzare in 23 battaglie (con 140 morti), 8 esplosioni (con 4 morti) e 73 episodi di violenza contro i civili (con 66 morti).¹¹

Quanto al ruolo dello Stato nigerino nel contesto della predetta situazione di insicurezza, dalle fonti emerge quanto segue.

Il Global Centre for the Responsibility to Protect (R2P), nella periodica analisi relativa al monitoraggio dei conflitti a livello globale, ha evidenziato che il Niger, così come il Burkina Faso ed il Mali, sebbene debbano affrontare sfide diverse, condividono vulnerabilità strutturali, una governance debole ed una presenza statale limitata. I governi di tali Paesi hanno dimostrato difficoltà a garantire protezione.¹²

Secondo USCIRF (U.S. Commission on International Religious Freedom), l'esercito Nigerino avrebbe arrestato e fatto sparire con la forza più di cento persone nel 2020, durante operazioni di antiterrorismo. Questi abusi hanno creato la richiesta, da parte delle comunità locali, di servizi di protezione alternativi, che i militanti Islamisti hanno sfruttato ed esaudito, in cambio di supporto e reclute.¹³ Inoltre, secondo un'analisi pubblicata da ISPI – Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, *"imparando la lezione dalla propria storia di ribellioni da parte delle minoranze, il Niger adotta una dottrina di sicurezza che rivendica pienamente l'esclusiva responsabilità dello stato di proteggere, difendere e di esercitare il monopolio della forza. Questo approccio si traduce in una politica di tolleranza zero per le milizie locali e per i gruppi di autodifesa, che le autorità percepiscono come la via per una fragilità a lungo termine. Tuttavia, il Niger non è risparmiato dalla crescente diffusione dei gruppi estremisti violenti sul proprio territorio. [...] In tutto il Sahel Centrale, le forze nigerine e burkinabé hanno perpetrato numerose violazioni contro le loro popolazioni, con l'incidente più mortale che visto coinvolti i militari nigerini, responsabili di aver ucciso e sepolto in fosse comuni 102 civili nella zona settentrionale di Tillabéri. Secondo quanto riferito, alcune uccisioni extragiudiziali sono avvenute sotto il comando della forza congiunta del G5 del Sahel"*.¹⁴

L'approccio fallimentare del governo nigerino, volto a contrastare la minaccia terroristica, è altresì fortemente criticato nel primo report pubblicato dall'organizzazione 'People's Coalition for the Sahel',¹⁵ secondo il quale, il risultato ottenuto dalle azioni poste in essere dal Governo è stato *"un aumento delle minacce alla popolazione civile, intrappolata tra gruppi jihadisti, forze armate governative, milizie e gruppi criminali"*. L'organizzazione sottolinea come *"nonostante tali interventi fossero volti a stabilizzare la situazione di sicurezza, la strategia attuale non è riuscita ad interrompere la spirale di violenza che alimenta le tensioni tra le diverse comunità e crea un clima di sfiducia tra le popolazioni rurali del [...] Niger verso lo Stato e le forze di difesa e di sicurezza"*. Secondo il report, i Governi di Burkina Faso, Mali e Niger faticano ad adempiere alla loro responsabilità di protezione nei confronti dei propri abitanti.¹⁶ Alcune fonti interpellate da The New

¹¹ ACLED, Dashboard, 8 aprile 2021 – 8 aprile 2022, consultato il 13 aprile 2022, <https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard/462E461E0C8E90AF69DC7D7965A3E524>

¹² Global Centre for the Responsibility to Protect, R2P Monitor, Issue 60, 1 marzo 2021, <https://www.globalr2p.org/publications/r2p-monitor-issue-60-1-march-2022/>

¹³ M. Velturo – U.S. Commission on International Religious Freedom (USCIRF), *Violent Islamist Groups in the Central Sahel*, Maggio 2021, P. 4 <https://www.uscifr.gov/sites/default/files/2021%20Factsheet%20-%20Sahel.pdf>

¹⁴ C. Casola, ISPI Dossier, *Unraveling The Sahel: State, Politics And Armed Violence*, marzo 2021, pp. 11 e 22, https://www.ispionline.it/sites/default/files/pubblicazioni/sahel_march_2021.pdf

¹⁵ Dal sito web di R2P si legge *"the People's Coalition for the Sahel is an informal and diverse alliance of civil society organizations, including the Global Centre for the Responsibility to Protect, that amplifies Sahelian voices and expertise to urge governments in the Sahel and elsewhere to resolve the conflict and humanitarian crisis in the Sahel"*, <https://www.globalr2p.org/resources/the-sahel-what-needs-to-change/>; nel sito web della 'People's Coalition for the Sahel', viene specificato che *"The coalition was launched on 16 July 2020 and is made up of civil society organisations based in Burkina Faso, Mali, Niger, and the Sahel region, and internationally in Africa, Europe, and the United States"* <https://www.sahelpeoplescoalition.org/home>.

¹⁶ People's Coalition for the Sahel, pubblicato da FIDH, *The Sahel: What needs to change*, 13 aprile 2021, pp. 18 e 22, https://www.fidh.org/IMG/pdf/sahel_people_coalition_report_final.pdf

Humanitarian, inoltre, hanno riferito che il governo abbia spinto migliaia di sfollati a tornare nelle proprie case, nonostante l'alto rischio di ulteriori violenze, dietro velate minacce di ritiro dell'assistenza umanitaria. La fonte anonima citata dall'organizzazione ha precisato che tale operazione di ritorno avesse obiettivi militari, vale a dire evitare di lasciare grandi aree disabitate, in tal caso nella regione di Tillabéri, dove ISGS avrebbe potuto stabilire una presenza più permanente.¹⁷

Le fonti internazionali sopracitate confermano che attualmente in Niger, vi sia una situazione di violenza generalizzata in costante peggioramento. Dal 2019 ad oggi, gli episodi violenti sono aumentati esponenzialmente, concentrandosi principalmente nelle regioni di Diffa, Tillabery e Tahoua. Gli attori del conflitto risultano altresì essere numerosi ed in costante evoluzione, con gruppi armati terroristici in aperto scontro tra loro per il controllo del territorio e gruppi armati di banditi al confine con la Nigeria. In tale quadro di insicurezza, si rileva l'incapacità del Governo di far fronte alla situazione di conflitto, come evidenziato nelle fonti precedentemente riportate.

Pertanto, in relazione all'ipotesi contemplata dalla lett. c) dell'art. 14 D.Lgs. 251/2007, si ritiene nel caso di specie, sulla base delle COI aggiornate, che la zona di origine del richiedente sia caratterizzata da una situazione di "violenza indiscriminata" generata da "conflitto armato" nel significato più sopra precisato, tale da mettere in pericolo la vita e l'incolumità fisica di qualunque civile per la sola presenza fisica sul territorio nazionale.

Va quindi accolta la domanda relativa al riconoscimento della protezione sussidiaria.

Assorbita ogni ulteriore domanda.

Non vi è luogo a provvedere in merito alle spese processuali, tenuto conto della natura della procedura e dato atto della mancata costituzione della PA resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:

- accoglie il ricorso e dichiara che [redacted], nato a Bosso (Niger), il [redacted] 1986 (Alias come da C3, [redacted] nato a [redacted] Niger) ha diritto alla Protezione Sussidiaria ai sensi dell'art. 14 lett. c) d.lgs. 251/2007;
- manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente il presente decreto e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.

Torino, 6.4.2022

Il Giudice estensore
Monica Mislandrea



TRIBUNALE DI TORINO

DEPOSITATO OGNI 13.1.2023

Il Presidente
Roberta Dotta



Si attesta che il suddetto provvedimento depositato in data odierna risulta controfirmato telematicamente dal Pres. Dotta in data 13.4.2022 ma per un disguido tecnico i servizi informatici non è mai risultato visibile.

¹⁷ The New Humanitarian, What's behind the rising violence in western Niger?, 23 settembre 2021, <https://www.thenewhumanitarian.org/news-feature/2021/9/23/whats-behind-the-rising-violence-in-western-niger>

*alla cancelleria
10, 13.1.2023*

Il Funzionario
[redacted]

